

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La scissione della controllante con beneficiaria la controllata: l'ingresso di nuovi soci


di **Ennio Vial**



Un caso interessante di scissione è sicuramente quello della **società controllante a favore della controllata**. Supponiamo, per comodità, che la percentuale di partecipazione sia il 100%.

Proponiamo di seguito una **rappresentazione grafica** per inquadrare in modo più immediato la fattispecie.

Figura n. 1



Tizio è una persona fisica che detiene il 100% di Alfa. Se Alfa conferisse un ramo di azienda in Beta, la **configurazione del gruppo non muterebbe** in quanto le percentuali di partecipazione rimarrebbero invariate. Ovviamente **aumenterebbe il valore di Beta** che si vedrebbe attribuire una azienda, mentre **rimarrebbe immutato quello di Alfa** in quanto si sostituirebbe l'azienda con il maggior valore della partecipazione detenuta nella società Beta.

Si supponga, invece, che **in luogo del conferimento, l'azienda passi da Alfa a Beta mediante una scissione** dove Alfa è la scindenda e Beta è la beneficiaria.

Di primo acchito potremmo pensare che anche in questo caso la configurazione del gruppo rimanga **immutata. In realtà così non è.**


Il principio L.D.10 dei notai del Triveneto ha statuito che **“nella fattispecie della *scissione a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa* sia necessario assegnare ai soci della scissa partecipazioni nella beneficiaria in base ad un *rapporto di cambio che consenta a tutti i soci delle società coinvolte (dunque anche la scissa quale socio della beneficiaria) di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni*”.**

Se si escludesse l'ingresso di Tizio nella compagine di Beta si rispetterebbe la regola della congruità del rapporto di cambio per Tizio, ma **non per il socio della beneficiaria**, ossia Alfa, poiché quest'ultima vedrebbe **aumentato il valore della sua partecipazione** a causa della mancata assegnazione ai propri soci di quote nella beneficiaria.

In questo modo **non verrebbe rispettato lo schema causale della scissione**.

La situazione del gruppo sarà quindi quella rappresentata nella successiva Figura n. 2.

Figura n. 2



In sostanza, **Tizio entra nella compagine sociale della beneficiaria Beta**. Se si vuole evitare che Tizio entri in Beta si dovrà **preferire la via del conferimento**.

Il **conferimento di azienda e la scissione**, tuttavia, non sono operazioni surrogabili.

Prescindendo in questa sede da **questioni in merito all'abuso**, si ricorda che il conferimento risulterà **neutro solo se relativo ad una azienda** mentre i **beni trasferiti dalla scissa alla beneficiaria non devono necessariamente configurare una azienda**, ben potendo essere, ad esempio, anche beni immobili.